



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 3/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA  
SPORT COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “SPORTITALIA”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4.4 DEL  
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONT. 20/21/DCA N°PROC. 2809/MZ)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;



VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto CONT. 20/21/DCA/PROC. 2809/MZ del 15 settembre 2021, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato e contestato alla società Italia Sport Communication S.r.l., con sede legale in Milano, via Giovacchino Belli n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Sportitalia*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, per la messa in onda in data 20 giugno 2021 dalle ore 16:02:11 alle ore 16:02:20 circa e dalle ore 18:52:01 alle ore 18:52:10 circa dello spot della bevanda “*UNICUM*” classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. 20/21/DCA/PROC. 2809/MZ la società Italia Sport Communication S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive acquisite al prot. 0406058 del 14 ottobre 2021 nelle quali ha esposto quanto segue: “*Italia Sport Communication S.r.l. ha proceduto ad una verifica a video puntuale della programmazione dell’emittente “Sportitalia” riscontrando che le contestazioni*



*ricevute sono frutto di due problemi legati agli eventi che segnaliamo qui di seguito. In data 20 giugno abbiamo realizzato una trasmissione denominata “Europei Live”, terminata alle ore 14:55:22 con un ritardo di due minuti rispetto al palinsesto preventivato causa evento “live match”. Questo ritardo ha portato uno scostamento di tutto il palinsesto giornaliero pianificato, in quanto la macchina ha caricato in automatico le televendite presenti e senza possibilità di arresto. Dai due file allegati [...] c’è l’evidenza della diretta “Europei Live” e dei programmi che non potevano essere interrotti e da cui si evince come il cluster fosse stato caricato in maniera corretta, senza i prodotti in fascia protetta. Per quanto concerne la seconda contestazione, ovvero l’ingresso della fascia alle 18:49, rispetto alla programmazione presente nel file corretto [...], è stata causata dalla macchina che ha fatto partire il break adv prima di quanto previsto per un problema interno e non imputabile alla volontà della Scrivente. A dimostrazione di quanto sostenuto si sottolinea che il valore dei break pubblicitari, dalle 19:00 in poi, abbia un valore di gran lunga maggiore rispetto a quello delle 18:51 così come quello delle 15:55 costi di più agli inserzionisti rispetto a quello delle 16:02, in quanto l’ascolto successivo alle 19.00 e precedente alle 16.00 è maggiore rispetto a quello della fascia 16:00 – 19:00. Ciò premesso, la Scrivente non ha avuto vantaggio alcuno da questa situazione, se non un danno economico per l’inserimento di uno spot in una fascia oraria non prevista ed è pertanto a chiedere che in primis, ritenuta la involontarietà dell’errore, venga esclusa l’infrazione, con la conseguente archiviazione del procedimento o, in subordine venga applicata la sanzione edittale minima senza cumulo”.*

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della registrazione versata in atti, le giustificazioni presentate dalla società nelle memorie difensive non si ritengono accoglibili. La società ha eccepito in sede di esercizio del diritto di difesa che un presunto “ritardo dovuto ad evento live match” ed un presunto “errore del macchinario” avrebbero conseguentemente causato la trasmissione in fascia oraria protetta dello spot contestato. A tal riguardo si fa presente che tali giustificazioni non rilevano ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità. Il ritardo dell’evento “live match” così come l’errore del macchinario che avrebbero causato, secondo la parte, lo slittamento in fascia oraria protetta dello spot contestato non costituiscono causa esimente dall’obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombando, comunque, sul soggetto autorizzato all’attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente, che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda, in fascia oraria protetta, di pubblicità di bevande superalcoliche.



In capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Tale prova non risulta essere stata adottata, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di obbligo e, quindi, efficaci ad impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi, quali il presunto ritardo dovuto ad evento live match ed il presunto errore del macchinario, siano dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui al paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire il rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che le problematiche relative al presunto ritardo dovuto ad evento live match ed al presunto errore del macchinario non potessero, comunque, essere fronteggiate tramite il ricorso a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in concreto, sufficienti ad assicurare il rispetto della normativa vigente.

Non si ravvisa, dunque, la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Si ritiene, quindi, che non ricorra nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni

normative di cui all'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'osservanza delle norme in esame.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 34, comma 7, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
- ai sensi dell'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le Imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Italia Sport Communication S.r.l., con sede legale in Milano, via Giovacchino Belli n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Sportitalia*", integri la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche, per aver trasmesso in data 20 giugno 2021 dalle ore 16:02:11 alle ore 16:02:20 circa e dalle ore 18:52:01 alle ore 18:52:10 circa lo spot della bevanda "UNICUM" classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione è da ritenersi di media entità, in quanto, seppur isolati e limitati nel tempo, gli episodi rilevati in violazione della disposizione contestata arrecano pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale del minore in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società Italia Sport Communication S.r.l non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi;

**C. Personalità dell'agente**

La società Italia Sport Communication S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 2.657.748 e un bilancio in perdita;

RITENUTO che, in relazione alla messa in onda in data 20 giugno 2021 dalle ore 16:02:11 alle ore 16:02:20 circa e dalle ore 18:52:01 alle ore 18:52:10 circa (fascia oraria protetta) dello spot della bevanda "UNICUM" classificata superalcolica per la sua gradazione superiore a 21% di alcol in volume, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Italia Sport Communication S.r.l., con sede legale in Milano, via Giovacchino Belli n.14, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale



“*Sportitalia*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 3/22/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 3/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 gennaio 2022

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba